




Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale
“MANERI – INGRASSIA – DON MILANI”
Via Passaggio dei Picciotti-3 - 90123 PALERMO Tel. 091/476364
Cod. ministeriale: PAIC8BB00P
✉: PAIC8BB00P@istruzione.it paic8bb00p@pec.istruzione.it
C.F.: 97343610826



I. C. "MANERI - INGRASSIA - DON MILANI" - -PALERMO
Prot. 0012707 del 12/09/2024
V (Uscita)

Al personale docente
Ai docenti coordinatori di classe
Al personale ATA
Ai genitori
Al DSGA
Al sito – ALBO ON LINE

CIRCOLARE N.40

OGGETTO: Informativa genitori su obbligo scolastico come da disposizioni del D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 (DECRETO CAIVANO)

VISTO il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” cosiddetto Decreto Caivano;

VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”

SI COMUNICA CHE

Il Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla Dispersione Scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato “vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione”, introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.).

La legge in oggetto assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai **Dirigenti Scolastici** e ai **Sindaci**.

È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12 recante “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e **prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale (R.O.D.I.)**

Mancato adempimento all'iscrizione

Le nuove disposizioni prevedono che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individui i minori **non in regola con l'obbligo di istruzione** e ammonisca il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo ovvero il genitore invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'istituzione scolastica, nella persona del Dirigente Scolastico cura la trasmissione al Sindaco, **entro il mese di ottobre** dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso la propria istituzione scolastica.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, previamente ammonita, per ottemperare alla legge, non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta **entro una settimana dall'ammonizione**. La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione è punita con **la reclusione fino a due anni**.

Elusione dell'obbligo (Frequenza irregolare)

Il Dirigente Scolastico, tramite i docenti referenti, coadiuvati dai docenti coordinatori di classe, verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che risultano assenti per **più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi, ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonti ad almeno un quarto del monte ore annuale senza giustificati motivi e lo comunica alla persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione. Nel caso in cui l'alunno/a non riprenda la frequenza **entro sette giorni** dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito della segnalazione dei docenti referenti, segnala al Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola o non ve lo presenta **entro una settimana dall'ammonizione**. La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione è punita con **la reclusione fino a un anno**.

Si invitano, pertanto, i genitori a monitorare le assenze dei propri figli a giustificare eventuali assenze prolungate.

Nell'ottica di una rinnovata collaborazione interistituzionale e di rete per l'abbattimento dei divari socio-economico-culturali, confidiamo nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.^{ssa} Benanti Alessandra
(Documento firmato digitalmente)